



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11
Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 187

Del, 29-9-2008

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto Sindacale del 14 gennaio 2005 e succ.)

VISTA la relazione del Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Foce Sele redatta a seguito di sopralluogo, pervenuta in data 2.3.2007, prot. n. 9407 dalla quale si rileva che il sig. ANTIGNANO ANTONIO, nato a Giugliano in Campania (NA) il 8.12.1970 e residente in Capaccio (SA) alla via Feudo Vignone, ha posto in essere in località Feudo, in agro del Comune di Capaccio, opere edilizie abusive;

VISTE le risultanze del sopralluogo dalle quali risulta che le opere realizzate abusivamente consistono nella installazione di un prefabbricato ad uso abitativo, rivestendone il perimetro con muratura di blocchi di lapilcimento, poggiato su un massetto in calcestruzzo, con copertura piana realizzata con orditure in ferro e sovrastante manto di pannelli coibentati; all'interno diviso in tre vani con predisposizione di impianti idrici ed elettrici, infissi in alluminio, il tutto in fase di ultimazione.

Di superficie complessiva pari a m² 80,00.

RILEVATO:

Che le opere sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 alla seguente normativa: Zona E1 agricola di pianura.

Che, inoltre, le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) classificate sismiche S=6 ai sensi del D.M. 3 giugno 1981;

CONSIDERATO che le opere sono state eseguite completamente abusive e per la loro natura, forma, dimensione sono destinate a soddisfare esigenze durature nel tempo e sono soggette a regime di permesso di costruire ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ;

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle suddette opere edilizie abusive;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO gli articoli 27 e 31 e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

ORDINA

Al Sig. ANTIGNANO ANTONIO, come in narrativa generalizzato, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, di rimuovere le opere realizzate abusivamente e descritte in premessa, in uno con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

CON DIFFIDA

Che in mancanza, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva descritta.

ta, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 31, comma 3, e si procederà alla demolizione d'ufficio, con il recupero delle spese a carico del responsabile dell'abuso.

INFORMA

Che nel caso le opere siano soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato al responsabile dell'abuso, ANTI-GNANO ANTONIO, innanzi generalizzato, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato;

che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dall'art. 10 della Legge Regionale 18 novembre 2004, n. 10;
- b) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- c) Al Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Foce Sele;
- d) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio;
- e) Al Comando di Polizia Municipale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il Responsabile del Settore
Dott. Ing. Carmine Greco

